

**Titolo V – COSTI EFFICIENTI PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019**

**Articolo 15**

*Componenti a congruaggio relative agli anni 2018 e 2019*

- 15.1 I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019 per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4.
- 15.2 Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno ( $a-2$ ), ossia 2018 e 2019, i costi relativi all'anno di riferimento sono aggiornati sulla base della media dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi), calcolata rispettivamente con riferimento ai 12 mesi da luglio 2017 a giugno 2018 e da luglio 2018 a giugno 2019. Tale media è rispettivamente pari a  $I^{2018} = 0,70\%$  e a  $I^{2019} = 0,90\%$ .
- 15.3 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , la componente a congruaggio relativa ai costi variabili riferiti all'anno ( $a-2$ ) è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite dall'Autorità ( $\sum TV_{a-2}^{new}$ ) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno ( $a-2$ ) ( $\sum TV_{a-2}^{old}$ ):

$$RC_{TV,a} = \sum TV_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old}$$

- 15.4 In particolare, le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite sulla base del presente provvedimento ( $\sum TV_{a-2}^{new}$ ) sono espresse come segue:

$$\sum TV_{a-2}^{new} = CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \bar{b}(AR_{a-2}^{new} + AR_{CONAI,a-2}^{new})$$

dove:

- $CRT_{a-2}^{new}$  è il costo di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati, come definito al comma 7.3, riferito all'anno ( $a-2$ );
- $CTS_{a-2}^{new}$  è il costo di trattamento e smaltimento, come definito al comma 7.4, riferito all'anno ( $a-2$ );
- $CTR_{a-2}^{new}$  è il costo di trattamento e recupero, di cui al comma 7.6, riferito all'anno ( $a-2$ );
- $CRD_{a-2}^{new}$  è il costo di raccolta differenziata per materiale, come individuato al comma 7.5, riferito all'anno ( $a-2$ );
- $AR_{a-2}^{new}$  è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, riferiti all'anno ( $a-2$ ); in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio del ciclo integrato, e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato;

- $AR_{CONAI,a-2}^{new}$  è la somma dei ricavi, riferiti all'anno  $(a-2)$ , derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- $\bar{b}$  è il fattore di *sharing* dei proventi definito al successivo comma 15.7.

15.5 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , la componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferiti all'anno  $(a-2)$  è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite dall'Autorità ( $\sum TF_{a-2}^{new}$ ) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno  $(a-2)$  ( $\sum TF_{a-2}^{old}$ ):

$$RC_{TF,a} = \sum TF_{a-2}^{new} - \sum TF_{a-2}^{old}$$

15.6 In particolare, le entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite dall'Autorità ( $\sum TF_{a-2}^{new}$ ) sono espresse come segue:

$$\sum TF_{a-2}^{new} = CSL_{a-2}^{new} + CC_{a-2}^{new} + CK_{a-2}^{new}$$

dove:

- $CSL_{a-2}^{new}$  è il costo relativo alle attività di spazzamento e di lavaggio, di cui al comma 7.2, riferito all'anno  $(a-2)$ ;
- $CC_{a-2}^{new}$  sono i costi comuni, determinati sulla base dei criteri di cui all'Articolo 9, riferiti all'anno  $(a-2)$ , che, con riferimento alla componente  $CO_{AL,a-2}$ , ricomprende, oltre a quanto precisato al comma 9.1, anche le seguenti voci:
  - i conguagli/recuperi pregressi già deliberati al 31 dicembre 2017, nonché quelli riferiti al recupero della remunerazione del capitale calcolata – tenuto conto del tasso di remunerazione ( $r_{2018}$ ) di cui all'Allegato 1 del d.P.R. n. 158/99 - sulla base dello scostamento *ex post* tra gli investimenti realizzati nell'anno 2017 e gli investimenti programmati per la medesima annualità;
  - gli importi per meccanismi di premio/penalità relativi al 2018 già in vigore al 31 dicembre 2017; è consentito il recupero delle partite pregresse nel caso in cui la loro quantificazione abbia già trovato una giustificazione formale da parte dell'Ente Locale competente;
- $CK_{a-2}^{new}$  sono i costi di capitale, riferiti all'anno  $(a-2)$ , le cui componenti sono calcolate, sulla base dei dati di bilancio dell'anno 2017, in analogia alle formulazioni riportate (con riguardo all'anno  $a$ ), nel Titolo IV, applicando:
  - un tasso di remunerazione del capitale investito del servizio integrato di gestione dei RU pari a 5,8% per l'anno 2018 e pari a 6,3% per l'anno 2019;
  - ai fini della remunerazione delle immobilizzazioni in corso un *debt risk premium*,  $Kd_a^{real}$ , pari a 2,2% per l'anno 2018 e 2,6% per l'anno 2019 e

un valore di  $WACC_{RID,a}$ , pari a 5,3% per l'anno 2018 e pari a 5,8% per l'anno 2019;

- deflatore degli investimenti fissi lordi, di cui alla seguente tabella:

Anno	Deflatore per tariffe 2018	Deflatore per tariffe 2019	Anno	Deflatore per tariffe 2018	Deflatore per tariffe 2019
1977	7,257	7,286	1999	1,398	1,404
1978	6,408	6,434	2000	1,358	1,364
1979	5,572	5,594	2001	1,331	1,336
1980	4,497	4,515	2002	1,293	1,299
1981	3,678	3,693	2003	1,273	1,278
1982	3,196	3,209	2004	1,240	1,245
1983	2,865	2,877	2005	1,204	1,209
1984	2,624	2,635	2006	1,171	1,176
1985	2,407	2,417	2007	1,139	1,144
1986	2,318	2,327	2008	1,103	1,108
1987	2,221	2,230	2009	1,095	1,100
1988	2,104	2,113	2010	1,095	1,100
1989	1,996	2,003	2011	1,079	1,083
1990	1,872	1,879	2012	1,043	1,048
1991	1,769	1,776	2013	1,016	1,020
1992	1,701	1,708	2014	1,004	1,008
1993	1,638	1,644	2015	1,005	1,009
1994	1,584	1,590	2016	1,001	1,005
1995	1,523	1,529	2017	0,998	1,002
1996	1,48	1,486	2018	1,000	1,004
1997	1,441	1,447	2019		1,000
1998	1,414	1,420			

15.7 Il fattore di *sharing* dei proventi,  $\bar{b}$ , assume i seguenti valori:

- a) nel caso in cui si abbia

$$CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old} + RC_{TF,a} > 0,$$

allora:

$$\bar{b} = \text{Min} \left\{ 1; \text{Max} \left[ \frac{CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old} + RC_{TF,a}}{AR_{a-2}^{new} + AR_{CONAI,a-2}^{new}}; 0,3 \right] \right\}$$

- b) nel caso in cui si abbia

$$CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old} + RC_{TF,a} \leq 0,$$

allora:

$$\bar{b} = 0,3.$$

### **Articolo 16**

#### *Gradualità*

- 16.1 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene applicando alla somma delle componenti  $RC_{TV,a}$  e  $RC_{TF,a}$ , determinata secondo quanto previsto dal precedente Articolo 15, il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$ , determinato dall'Ente territorialmente competente.
- 16.2 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ ,  $\gamma_a$  è dato dalla seguente somma:

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$$

dove:

- $\gamma_{1,a}$  è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
  - $\gamma_{2,a}$  è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
  - $\gamma_{3,a}$  è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.
- 16.3 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$  il costo unitario effettivo ( $CUeff_{a-2}$ ) da considerare nell'ambito della gradualità è il seguente:

$$CUeff_{a-2} = (\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old})/q_{a-2}$$

dove,  $q_{a-2}$  indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno  $(a-2)$ .

- 16.4 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$  è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo ( $CUeff_{a-2}$ ) e il *Benchmark* di riferimento pari al:
- nel caso di PEF per singolo comune:
    - o fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario;
    - o costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
  - nel caso di PEF pluricomunale o per ambito:

- o l'adattamento del fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario, qualora validato da un soggetto terzo;
- o costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA negli altri casi e per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

16.5 Nel caso in cui risulti  $CUeff_{a-2} > Benchmark$ , per ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , i parametri  $\gamma_{1,a}$ ,  $\gamma_{2,a}$  e  $\gamma_{3,a}$  di cui al comma 16.2, sono determinati dall'Ente territorialmente competente nell'ambito degli intervalli di valori riportati nella tabella che segue:

		COSTI SUPERIORI AL <i>BENCHMARK</i> DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,3$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,3 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$

16.6 Nel caso in cui risulti  $CUeff_{a-2} \leq Benchmark$ , per ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , i parametri  $\gamma_{1,a}$ ,  $\gamma_{2,a}$  e  $\gamma_{3,a}$  di cui al comma 16.2, sono determinati dall'Ente territorialmente competente nell'ambito degli intervalli di valori riportati nella tabella che segue:

		COSTI INFERIORI O UGUALI AL <i>BENCHMARK</i> DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI %RD	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,3 < \gamma_2 < -0,2$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$

16.7 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , quanto più gli indicatori di qualità delle prestazioni sono ritenuti soddisfacenti dall'Ente territorialmente competente, tanto più il medesimo Ente determina:

- nel caso di  $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$ , un parametro  $\gamma_a$  vicino all'estremo superiore dell'intervallo di riferimento, tale da massimizzare il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$ ;
  - nel caso di  $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$ , un parametro  $\gamma_a$  vicino all'estremo inferiore dell'intervallo di riferimento, tale da minimizzare il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$ .
- 16.8 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , quanto più gli indicatori di qualità delle prestazioni sono ritenuti insoddisfacenti dall'Ente territorialmente competente, tanto più il medesimo Ente determina:
- nel caso di  $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$ , un parametro  $\gamma_a$  vicino all'estremo inferiore dell'intervallo di riferimento, tale da minimizzare il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$ ;
  - nel caso di  $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$ , un parametro  $\gamma_a$  vicino all'estremo superiore dell'intervallo di riferimento, tale da massimizzare il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$ .

### **Articolo 17**

#### *Criteria di semplificazione*

- 17.1 Ai fini del calcolo dei costi efficienti relativi alle annualità 2018 e 2019 si considerano le seguenti semplificazioni:
- a) qualora siano intervenuti avvicendamenti gestionali, il calcolo viene effettuato con riferimento al periodo di operatività del gestore a partire dal primo bilancio disponibile;
  - b) qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l'applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione;
  - c) nei casi in cui non sia possibile procedere alla stratificazione delle immobilizzazioni, si applica quanto previsto ai commi 11.3 e 11.4.